S.I.Ve.M.P.
Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica
00198 ROMA – Via Nizza, 11
Tel. 068542049 – Fax 068848446
E-mail: segrenaz@sivemp.it
www.sivemp.it

Ai Direttori Generali

Dott. Massimo Casciello
Direzione Generale
igiene, sicurezza degli alimenti e nutrizione

Dott. Pier Davide Lecchini
Direzione Generale
sanità animale e farmaci veterinari

Ministero della salute

Prot. n. 9/3 - Roma 15 gennaio 2021
Oggetto: analisi del testo dello "Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625" (Atto del Governo n. 206 sottoposto alle competenti Commissioni Parlamentari) e della correlata Posizione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 20/209/SR15/C7 del 3 dicembre 2020.

Il gruppo di lavoro sul provvedimento in oggetto specificato attivato da questa organizzazione, coordinato dal dr. Mauro Gnaccarini, Veterinario Dirigente ASL e Responsabile dell'Ufficio Legale del SIVeMP, ha raccolto numerose osservazioni, pervenute dai livelli regionali di questo Sindacato e della Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva.

Vista e valutata la possibile rilevanza di quanto portato all'attenzione, peraltro da parte di veterinari ufficiali che operano "sul campo", perciò con specifica attenzione e correlata sensibilità rispetto alla concreta applicazione dei testi normativi, ne è stata redatta l'allegata "scheda tecnica di sintesi" che si ritiene importante venga portata all'attenzione degli organismi competenti a licenziarla.

In particolare si chiede che l'allegata revisione sia tenuta in considerazione dalle Direzioni Generali in indirizzo, nonché dalle Commissioni Parlamentari competenti e dei competenti Uffici Legislativi del Ministero della Salute, oltre che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome giacché, sia il testo emendativo proposto dalla Conferenza delle Regioni (20/209/SR15/C7/2020 in epigrafe), sia il testo "originario" (Atto del Governo n. 206) su cui sono intervenute dette proposte emendative, appaiono in alcune parti forieri di una applicazione del Regolamento n. 2017/625 UE non adeguata in termini di efficacia dei controlli e/o efficienza operativa, ovvero non in linea con gli obiettivi di sanità pubblica veterinaria che il nostro Paese intende perseguire.

Si invia pertanto in allegato una proposta emendativa e di chiarimento che ci auguriamo potrà essere tenuta in debita considerazione ed eventualmente illustrata da chi l'ha redatta al fine di superare le prevedibili discrasie interpretative e le altrettanto probabili difficoltà applicative.

In attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti

Il Segretario Nazionale
Dott. Aldo Grasselli

OSSERVAZIONI IN MERITO ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO "ATTO DEL GOVERNO N. 206" E ALLA POSIZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME N. 20/209/SR15/C7 DEL 3 DICEMBRE 2020

Note preliminari:

OGNI RIFERIMENTO È POSTO ALL'ARTICOLATO DEL DOCUMENTO EMENDATIVO DELLA CONFEREGIONI

- Conferegioni = Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
- Regolamento = Regolamento n. 2017/625 UE
- A.C. = Autorità Competente/i ai sensi del Regolamento

ART. 2 COMMA 2

La Conferegioni ritiene che gli obblighi delle A.C. indicati nell'art. 5 del Regolamento possano essere assolti dando attuazione come segue (sottostante comma 2) agli obblighi (!!) di coordinamento dettati dall'art. 4 paragrafo 2 lettere a) e b) del Regolamento:

2. Le autorità competenti si organizzano al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 2017/625.

MA (!) , in tal modo si rimanda invece ulteriormente, con pericolo di dannosi conflitti fra A.C., proprio l'esatta definizione delle modalità di coordinamento tra le stesse A.C. che il Regolamento richiede invece tassativamente; il Regolamento impone infatti di garantire tale definizione fin dal primo momento applicativo dello stesso da parte degli Stati membri che, come il nostro, abbiano inteso designare diversi livelli e tipologie di A.C. . Detta mancanza può riflettersi pericolosamente anche sugli intervenenti che le diverse A.C. potrebbero svolgere, con inopinata conflittualità, perfino in contesti di particolare delicatezza, come quelli che prevedono l'assunzione della qualifica di P.G. (allorquando il controllore si trovasse di fronte ad ipotesi di illeciti configurabili come penalmente rilevanti).

ART. 2 COMMA 3

Per scongiurare dannose sovrapposizioni, è necessario escludere che il MIPAAF (ma invero anche altri Organismi) possa intervenire, in via incidentale o perfino "concorrente", e per ogni settore elencato (!), sulle criticità di esclusiva competenza delle Autorità Competenti di cui al primo comma. All'uopo si propone l'inserimento almeno dell'inciso sotto notato in grassetto.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è Autorità competente ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento nei seguenti settori: ....

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è Autorità competente ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento nei seguenti settori, **sempre che siano esclusi i profili di competenza di cui al primo comma**: ....

00198 ROMA – Via Nizza, 11
Tel. 068542049 – Fax 068848446
E-mail: segrenaz@sivemp.it
www.sivemp.it

ART. 5 COMMA 2

Si legge nel documento della Conferegioni una duplicazione del secondo comma dell'art. 5 e, nella seconda parte, si afferma che **"2. Ove non sia necessario il riconoscimento ai sensi della normativa di settore, gli operatori dei settori di cui all'art. 2 comma 1, prima dell'avvio delle attività procedono ad effettuare la notifica all'Autorità competente comunicando almeno: ...."**. **Sembra voler essere introdotta una semplificazione** rispetto a quanto ora deve essere fatto dagli OSA non soggetti a "riconoscimento"; i quali infatti devono comunque essere "registrati", a tal fine producendo la cd. "SCIA". Le comunicazioni e la documentazione da notificare all'A.C. secondo il comma in discussione appaiano assai meno complete rispetto a quanto richiesto per la SCIA. **Si ritiene necessario che venga valutata tale opzione in quanto possibile elemento di eccessiva semplificazione rispetto ai dati e alle dichiarazioni effettivamente necessari o comunque opportuni per il corretto svolgimento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali presso gli OSA in questione**.

ART. 7 COMMI 1 e 5

Il testo dei commi 1 e 5 dell'art. 7, come novellato dalle proposte della Conferegioni in epigrafe richiamate, appare perlomeno incongruo e poco chiaro se non contraddittorio.
In materia di campionamento, con particolare riferimento alle possibili fasi di "controperizia" ed eventuale conseguente "controversia", l'art. 35 del Regolamento prevede che la seconda e la terza aliquota vengano prelevate su richiesta dell'OSA e vengano negate dalla A.C. qualora ciò non risulti, motivatamente, possibile. Il nuovo testo del decreto in esame, sovvertendo l'approccio, sembra prevedere invece che le due aliquote in questione debbano essere comunque prelevate salvo espressa rinuncia dell'OSA. Se ciò può essere comprensibile, ravvisando l'intento di conseguire una maggiore "certezza operativa", l'obiettivo che si vuole perseguire in detti termini rischia però di esser vanificato (se non anche foriero di contenzioso) dati i vincoli posti dal richiamato art. 35, quale presupposto della fattibilità del campionamento stesso in tre aliquote anziché in aliquota singola: "*Se opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile*". Tanto che, da un lato, proprio tale vincolo sembra essere la ragione dell'inverso approccio del legislatore europeo; dall'altro forse lo stesso vincolo ha indotto nel comma 5 a scrivere incongruamente che la controperizia è fattibile "sull'aliquota eventualmente resa disponibile al momento del campionamento": laddove invece il campionamento in tre aliquote anziché in aliquota singola, nella norma "nostrana", non sarebbe "eventualmente disponibile" (affermazione compatibile con il dettato del Regolamento che rimette ciò alla richiesta dell'OSA), bensì "eseguito salvo motivata impossibilità". **Tutto quanto sopra considerato, si chiede di valutare la necessità di mantenere l'uniformità alla norma europea ovvero porre chiarezza assoluta relativamente ai termini del procedimento nel caso in cui si mantenesse l'opzione inversa seguita dal testo normativo in esame.**

ART. 16

La Conferegioni ha ritenuto, utilmente, di cogliere l'occasione per disciplinare la materia delle macellazioni per autoconsumo - cd. uso familiare - data anche la previsione abrogativa del Regio decreto 3298/1928. MA (!) ha invece perso l'occasione per dettare una disciplina efficace, delineando un testo non scevro da importanti criticità, come di seguito si espone:

Articolo 16 (Disposizioni in materia di macellazione per il consumo domestico privato) 1. Al fine di consentire il mantenimento a livello nazionale di metodi e consumi tradizionali, è consentita la macellazione per autoconsumo al di fuori di stabilimenti registrati o riconosciuti.

00198 ROMA – Via Nizza, 11
Tel. 068542049 – Fax 068848446
E-mail: segrenaz@sivemp.it
www.sivemp.it

CRITICITÀ EVIDENZIATE IN GRASSETTO SUL TESTO IN ESAME

Le regioni disciplinano la pratica della macellazione per autoconsumo (*)*, nel rispetto dei seguenti principi:*

- *Divieto di commercializzazione delle carni e dei prodotti ottenuti dalla macellazione degli animali*
- *Rispetto del benessere animale e divieto di macellazione rituale che non preveda lo stordimento degli animali*
- *Predisposizione di procedure regionali per la prevenzione delle zoonosi*
- ***Possibilità, da parte dei Servizi veterinari dell'ASL, di effettuare controlli a campione per verificare il rispetto (*)*** *delle condizioni di salute degli animali, di benessere animale, di igiene della macellazione e di corretto smaltimento dei sottoprodotti.*

....

(*)

La previsione secondo cui verrebbe lasciato nella disponibilità di ciascuna Regione adottare specifica normativa in materia di ispezione ante e post mortem degli animali macellati per auto consumo e la correlata possibilità di adottare perfino provvedimenti che consentirebbero ispezioni a campione, risultano di estremo pericolo in relazione alla concerta possibilità che malattie ad alto impatto epidemico/epizootico, quali l'afta epizootica e la peste suina africana, si affaccino nel territorio nazionale. **Quanto alla possibile "fantasia applicativa" del decreto in esame, appare di tutta evidenza come livelli di controllo non omogenei nei diversi territori possano costituire un fattore di rischio assolutamente rilevante**. Quanto ai possibili "controlli a campione", e con specifico riferimento alla peste suina, la previsione risulta addirittura in contrasto con quanto indicato nel **Piano di sorveglianza della PSA in Italia**: ivi si legge infatti, al punto 4.2.1., tra i "*Criteri minimi di biosicurezza per le aziende suinicole non commerciali*", alla lettera h), **"*controllo veterinario ufficiale in ogni macellazione a domicilio*"**; lo stesso punto indica peraltro anche ulteriori e numerosi criteri che non si comprende come possano essere sorvegliati ove non si dia luogo a quello di cui al menzionato punto h). E se **quindi non può risultare ammissibile la possibile elusione delle ispezioni ante e post mortem** nei suini macellati **a livello familiare** / per auto consumo, tanto più immotivata ed illogica appare l'eventuale possibile elusione delle medesime ispezioni nell'ambito delle macellazioni dei bovini e degli ovicaprini.

ART. 18 e 19 (sistema sanzionatorio proposto dalla Conferegioni)

Art. 18.8 >> **NON RISULTA SUFFICIENTEMENTE CHIARO** il fatto che le ASL DEBBANO (!) intendersi in ogni caso A.C. "delegate" a sanzionare l'OSA (quando previsto) nell'ambito delle attività di controllo ufficiale di competenza, e pertanto anche ad incassare i proventi delle sanzioni, cui consegue l'obbligo di finalizzazione ivi indicato; ed anche l'obbligo (condivisibile) di utilizzare i proventi solo per il "*miglioramento del sistema di gestione dei controlli*" appare tuttavia formulato in termini troppo generici, cui possono seguire comportamenti distorti (ad esempio, impropria destinazione dei proventi a generica spesa per il personale).

Sanzionatorio indulgente >> Appare ricondotto ad eccessiva indulgenza il sistema sanzionatorio relativo ad alcune fattispecie, come nel caso dei prodotti inadatti al consumo umano - art. 19.1, delle macellazioni clandestine, anche per auto consumo - art. 19.7 e 19.8, della somministrazione di latte crudo senza previa bollitura nelle mense scolastiche - art. 19.16 . **Si propone una rivalutazione.**

per il Gruppo di lavoro
Il Veterinario Resp. Uff. legale
dott. Mauro Gnaccarini

00198 ROMA – Via Nizza, 11
Tel. 068542049 – Fax 068848446
E-mail: segrenaz@sivemp.it
www.sivemp.it